## A cura dell'avv. Filippo Papeo

## Contrarre Matrimonio: "Costume" o sciente stipula di un atto negoziale?

## Conosciamo davvero tutte le particolarità del matrimonio?

L'evoluzione di costumi e valori sociali del nostro paese ha permesso la nascita di modelli familiari cui il diritto riserva più o meno tutela, il modello tradizionale, basato sull'istituto giuridico del matrimonio è, ad oggi, ancora molto diffuso e il nostro ordinamento, compiutamente lo regola all'interno del codice civile.

Dunque conosciamo il matrimonio come istituto giuridico? O, fa solo parte del costume della nostra società? Ci siamo mai chiesti come è disciplinato il "coraggio" di quegli impavidi che ce ne hanno testimoniato la riuscita e/o il fallimento!? Se vi state per sposare oltre all'esperienza di amici e parenti, date uno sguardo ad alcune regole fondamentali che disciplinano l'atto che state per compiere!

## Il matrimonio come atto giuridico.

Una vera e propria definizione di matrimonio non la troviamo nel codice civile, ciononostante esso è disciplinato compiutamente dal nostro ordinamento.

Si è soliti distinguere il **matrimonio rapporto**, vale a dire "comunione spirituale e materiale tra i coniugi", dal **matrimonio-atto** cioè *il negozio giuridico* bilaterale e solenne, celebrato mediante



una manifestazione di volontà espressa in una certa forma ed in un determinato contesto, da due soggetti di sesso diverso, diretto a costituire tra loro un rapporto giuridico personale.

Tale negozio giuridico, prevede dei requisiti fondamentali per la sua valida stipulazione (art. 84-90 c.c.) vediamoli:

- L'età: Per poter contrarre matrimonio è necessario aver compiuto i 18 anni o 16 con speciale dispensa del giudice, previo accertamento della maturità psicofisica dell'individuo: in particolare, bisogna accertare la consapevolezza degli obblighi che comporta il matrimonio, e l'idoneità ad affrontarli e ad adempierli.
- La libertà di stato: L'ordinamento italiano, TRADIZIONALMENTE, si ispira al principio monogamico: l'art. 86 c.c. dice "non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato da un precedente matrimonio". La violazione di questo divieto comporta la nullità del secondo matrimonio e integra il delitto di bigamia. Irrilevante risulta invece, il matrimonio precedente, se nullo o sciolto per morte del coniuge, per divorzio o a seguito di dichiarazione di morte presunta.

Assumono rilievo anche gli impedimenti a contrarre matrimonio, vediamo anche questi:

- La parentela, l'affinità, l'adozione e l'affiliazione: L'art. 87c.c impedisce a soggetti legati dai vincoli di seguito elencati, di contrarre matrimonio, salvo specifici casi in cui il tribunale con dispensa autorizza il matrimonio. Non possono contrarre matrimonio neanche con dispensa:
  - 1. genitori e figli;
  - 2. nonni e nipoti;
  - 3. fratelli e sorelle;
  - 4. adottante e adottato;
  - 5. figli adottivi della stessa persona;
  - 6. adottato e figli del genitore adottivo;
  - 7. adottato e fratelli e sorelle della famiglia di origine;
  - 8. adottato e genitori della famiglia di origine;
  - 9. adottato e nonni della famiglia di origine.
- **Delitto**: Come prevede **l'art. 88 c.c**. è vietato il matrimonio tra persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio tentato o consumato del coniuge dell'altra.
- **Divieto temporaneo di nuove nozze:** il così detto lutto vedovile, **l'art 89** vieta temporaneamente (300 giorni dalla morte del coniuge precedente) le nuove nozze, per garantire certezza nell'attribuzione della paternità.

Gli impedimenti appena elencati si distinguono sempre in non dispensabili o dispensabili, a seconda che possano o meno essere rimossi con autorizzazione giudiziale.

Nei prossimi articoli metteremo a fuoco altre peculiarità di questo negozio giuridico.